



Comune di Lecco

Area 6 - GOVERNO DEL TERRITORIO, OPERE PUBBLICHE, MANUTENZIONI E DECORO URBANO

OGGETTO: Servizio relativo a:

parte 1) esecuzione di verifiche tecniche per la valutazione della vulnerabilità sismica e della sicurezza degli elementi strutturali e non strutturali;

parte 2) progettazione definitiva ed esecutiva, attività tecnico amministrative ad essa connesse, coordinamento per la sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione ed altre prestazioni accessorie;

inerenti i "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI LECCO – EDIFICIO CEREGHINI"

CAPITOLATO D'ONERI

parte 2) progettazione definitiva ed esecutiva, attività tecnico amministrative ad essa connesse, coordinamento per la sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione ed altre prestazioni accessorie.

Indice

CAPO 0 –DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 0.0 - Nota Generale.

Sezione 0.1 – Premesse e definizioni

Art. 0.1.1 – Oggetto del capitolato d’oneri

Art. 0.1.2 – Definizioni

Art. 0.1.3 – Disposizione contrattuale.....

Sezione 0.2 – Disciplina degli incarichi

Art. 0.2.1 – Incarichi collegiali

CAPO 1 – PROGETTAZIONE

Sezione 1.0 – Disposizioni generali in materia di progettazione

Art. 1.0.1 – Criteri generali di progettazione

Art. 1.0.2 – Proprietà intellettuale e materiale degli elaborati, subentro o sostituzione dei progettisti

Art. 1.0.3 – Elenco prezzi di riferimento

Art. 1.0.4 – Verifica livelli progettuali.....

Sezione 1.1 – Progettazione preliminare ...omissis...

Sezione 1.2 – Progettazione definitiva

Art. 1.2.1 – Documentazione ed elaborati del progetto definitivo.....

Art. 1.2.2 – Relazioni tecniche.....

Art. 1.2.3 – omissis Studio di impatto ambientale e studio di fattibilità ambientale

Art. 1.2.4 – Elaborati grafici del progetto definitivo

Art. 1.2.5 – Calcoli delle strutture e degli impianti e disciplinare descrittivo e prestazionale

Art. 1.2.6 – omissis Piano particellare di esproprio

Art. 1.2.7 – omissis Stima sommaria dell’intervento e delle espropriazioni

Art. 1.2.8 – Quadro economico.....

Art. 1.2.9 – omissis Analisi della dinamica della caduta dei massi

Art. 1.2.10 – omissis Proposta di ridefinizione della perimetrazione delle aree a rischio.....

Art. 1.2.11 – omissis Integrazioni per la progettazione definitiva di interventi complessi

Art. 1.2.12 - Acquisizione dei pareri e approvazione dei progetti - Conferenza di servizi

Sezione 1.3 – Progettazione esecutiva

Art. 1.3.1 – Documentazione ed elaborati del progetto esecutivo

Art. 1.3.2 – Cronoprogramma.....

Art. 1.3.3 – Elenco dei prezzi unitari, computo metrico, computo metrico-estimativo.....

Sezione 1.4 – Elenco delle prestazioni accessorie

CAPO 2 – DIREZIONE DEI LAVORI ...omissis...

CAPO 3 – COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA NEL CANTIERE

Sezione 3.1 – Coordinamento in fase di progettazione

Art. 3.1.1 – Le prestazioni.....

- Art. 3.1.2 – Piano di sicurezza e coordinamento
- Art. 3.1.3 – I costi per l’attuazione del piano di sicurezza.....
- Art. 3.1.4 – Il fascicolo informativo.....
- Art. 3.1.5 – Coerenza tra gli atti relativi alla sicurezza ed il progetto
- Art. 3.1.6 – Altri obblighi del coordinatore per la progettazione.....

Sezione 3.2 – Coordinamento in fase di esecuzione

- Art. 3.2.1 – Le prestazioni.....
- Art. 3.2.2 – Adempimenti preventivi alla stipulazione del contratto o, se anteriore, all’inizio dei lavori
- Art. 3.2.3 – Adempimenti nel corso dei lavori.....
- Art. 3.2.4 – Adempimenti connessi all’ultimazione dei lavori

CAPO 4 – PRESTAZIONI ACCESSORIE - PRATICHE CATASTALI

- Art. 4.1.1. – Le prestazioni.....

0. DISPOSIZIONI GENERALI.

0.0 NOTA GENERALE

1. Essendo il presente capitolato d'oneri un elaborato di base riguardante il complesso delle attività facenti parte dell'ampio campo della progettazione, della D.L. / contabilità dei lavori e coordinamento della sicurezza, si è proceduto allo stralcio delle parti contenenti le disposizioni non afferenti lo specifico incarico in oggetto. Nonostante tale operazione di personalizzazione dell'elaborato base rispetto allo specifico incarico, può essere possibile riscontrare nelle seguenti disposizioni, riferimenti ad adempimenti non oggetto dell'incarico e che pertanto non saranno da considerarsi pertinenti.

0.1. PREMESSE E DEFINIZIONI.

Art. 0.1.1. Oggetto del capitolato d'oneri.

Il presente capitolato d'oneri disciplina l'incarico professionale di natura tecnica, relativo alle prestazioni di servizi di ingegneria e architettura per la redazione dei due livelli di progettazione: definitiva ed esecutiva, completi degli elaborati necessari per l'esecuzione dei lavori, oltre a tutte le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, pratiche catastali e prestazioni accessorie, in conformità e ad integrazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia in particolare dal D.Lgs. n. 50/2016 e dal D.P.R. 207/2010 per la parte vigente, dal Disciplinare d'Incarico che si intendono richiamati e vincolanti per il soggetto incaricato. Il Tecnico incaricato dovrà altresì attenersi alle Linee Guida ANAC, ai Decreti Ministeriali e agli altri provvedimenti attuativi del D.Lgs. n. 50/2016 che entreranno in vigore successivamente all'indizione della gara avente per oggetto il presente servizio.

Sono inoltre ricompresi nell'incarico in parola l'acquisizione dei prescritti nulla osta, pareri ed autorizzazioni degli Enti competenti.

Art. 0.1.2 - Definizioni

1. Ai fini dell'interpretazione del presente capitolato d'oneri si assumono le seguenti definizioni:
- a) per «codice degli appalti» si intende il D.Lgs. 50/2016, e tutte le successive modifiche e integrazioni, nel testo vigente al momento della sottoscrizione del contratto disciplinare e, per le eventuali modifiche e integrazioni sopravvenute la cui applicazione sia obbligatoria, nel testo vigente alla loro entrata in vigore;
 - b) per «regolamento generale» si intende il D.P.R. 207/2010 ove applicabile;
 - c) per «capitolato generale», si intende il capitolato generale d'appalto approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145 per la parte vigente;
 - d) per «capitolato speciale» si intende il capitolato speciale d'appalto integrante lo schema di contratto richiesto quale atto fondamentale nella progettazione ed esecuzione dei lavori pubblici;
 - e) per «legge fondamentale» si intende la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per la parte vigente;
 - g) per «decreto 81» si intende il decreto legislativo n.81/2008;
2. Ai fini dell'affidamento e dello svolgimento degli incarichi di cui al presente capitolato d'oneri si assumono le seguenti definizioni:
- a) per «progetto» si intende il progetto nella sua interezza, comprendente tutti i livelli progettuali, ovvero il solo livello o il particolare segmento progettuale del quale si tratta nel contesto della disposizione;

- b) per «progettista» si intende il tecnico incaricato della redazione del progetto e responsabile del medesimo;
- c) per «direzione dei lavori» si intende la direzione dei lavori, dall'attestazione di appaltabilità alla approvazione definitiva del collaudo o del certificato di regolare esecuzione se i lavori non sono soggetti a collaudo;
- d) per «direttore dei lavori» si intende l'ufficio della direzione dei lavori, costituito da un solo soggetto (il tecnico incaricato della direzione dei lavori e responsabile della medesima), ovvero costituito da un direttore dei lavori vero e proprio e da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere; per direttore dei lavori si intende altresì di norma, ove non espressamente stabilito diversamente, il responsabile della contabilità dei lavori e dell'accertamento della loro regolare esecuzione in conformità al progetto, alle perizie e al contratto;
- e) per «coordinamento» si intende il coordinamento in materia di sicurezza e di salute nel cantiere ai sensi del decreto 81; per «coordinamento in fase di progettazione» si intende il coordinamento in materia di sicurezza e di salute nella fase della progettazione; per «coordinamento in fase di esecuzione» si intende il coordinamento in materia di sicurezza e di salute nella fase dell'esecuzione dei lavori;
- f) per «coordinatore» si intende il tecnico incaricato del coordinamento nelle due fasi della progettazione e dell'esecuzione, ovvero della singola fase della quale si tratta nel contesto; per «coordinatore per la progettazione» e per «coordinatore per l'esecuzione» si intendono rispettivamente i tecnici incaricati e responsabili del coordinamento in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione e del coordinamento in materia di sicurezza e di salute durante l'esecuzione;
- h) per «collaudo» si intendono le operazioni a tale scopo previste dalle vigenti norme regolamentari, ai sensi dell'articolo 102 del codice degli appalti, affidate a soggetto diverso dal progettista e dal direttore dei lavori;
- i) per «collaudatore» si intende il tecnico incaricato del collaudo, sia esso finale che in corso d'opera ovvero statico, in relazione al tipo di collaudo del quale si tratta nel contesto della disposizione;
- l) per «responsabile del procedimento» si intende il responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 31 del codice degli appalti;
- m) per «responsabile del servizio» si intende il dirigente, il funzionario o l'istruttore che ha la responsabilità dell'ufficio tecnico dell'amministrazione committente, ovvero dell'unità operativa o dell'area tecnica alla quale, nell'ambito organizzativo della stessa amministrazione committente, è ricondotta la potestà decisionale per la gestione e l'esecuzione del lavoro pubblico;
- n) per «Autorità» e «osservatorio» si intendono rispettivamente l'Autorità Nazionale Anticorruzione e l'Osservatorio sui lavori pubblici, anche con riferimento alla sezione regionale di competenza;
- o) per «piano» e per «fascicolo» si intendono rispettivamente il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto 81 e il fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), dello stesso decreto 81;
- p) per «supporto informatico» si intendono dei files archiviati su compact disc, in formati standardizzati, non protetti, compatibili, riproducibili, copiabili e modificabili con i più diffusi programmi software disponibili in commercio; preferibilmente in formato DWG o DXF per gli elaborati grafici, in formato DOC o RTF per gli elaborati di testo, in formato BMP o JPG per gli elaborati fotografici, oppure nei formati richiesti dal responsabile del procedimento;
- q) per «schede» si intendono le schede, sia in formato cartaceo che su supporto informatico, previste per la trasmissione delle notizie inerenti i lavori pubblici all'osservatorio e diffuse dall'Autorità;
- r) per «notizie istruttorie» si intendono tutte le notizie che fossero richieste dall'Autorità, anche tramite il relativo servizio ispettivo o l'osservatorio, sia nell'ambito di normali rilevazioni

statistiche che nell'ambito dell'attività istruttoria, ispettiva, di vigilanza o repressiva, svolta dalla stessa Autorità, ovvero richieste dagli organi della revisione contabile dell'ente appaltante o dalla magistratura, sia ordinaria che amministrativa o contabile.

- s) per «amministrazione» si intende l'amministrazione committente.
 - t) per «intervento complesso» si intendono le opere o impianti di speciale complessità, o di particolare rilevanza sotto il profilo tecnologico, o complessi o ad elevata componente tecnologica, oppure di particolare complessità, secondo le definizioni rispettivamente contenute nel Codice degli appalti;
 - u) per «lista» si intende la lista delle lavorazioni e forniture previste per la esecuzione dell'opera o dei lavori, da utilizzare per l'offerta a prezzi unitari.
3. Per progettista, direttore dei lavori e collaudatore, si intendono sia il tecnico singolo che abbia assunto l'incarico in forma individuale che l'associazione professionale, la società di ingegneria, l'associazione temporanea tra i predetti soggetti o i tecnici titolari di incarico collegiale.
 4. Qualora non diversamente definito nel contratto disciplinare di incarico, il direttore dei lavori è responsabile e titolare della contabilità dei medesimi nonché coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione.

Art. 0.1.3 - Disposizione contrattuale.

1. Il presente capitolato d'oneri, debitamente sottoscritto, costituisce parte integrante e sostanziale del contratto disciplinare di incarico.

0.2. DISCIPLINA DEGLI INCARICHI.

Art. 0.2.1 - Incarichi collegiali.

1. Qualora l'incarico sia conferito a due o più professionisti, qualunque sia il rapporto tra loro sotto il profilo organizzativo, societario, fiscale, o altro, le prestazioni sono compensate una sola volta come se fossero rese da un unico professionista.
2. In caso di organizzazione collegiale in società o in associazione professionale già formalizzata con atto notarile, questo deve essere allegato in copia autentica al contratto disciplinare di incarico e i professionisti saranno considerati, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento, alle responsabilità e ad ogni altro effetto, secondo le risultanze del predetto atto che, pertanto, deve esplicitare l'esistenza dei requisiti e delle modalità di assunzione degli incarichi e della eventuale ripartizione delle responsabilità e delle competenze. In ogni caso è individuato un soggetto unico, con funzioni di capogruppo.
3. In caso di organizzazione collegiale temporanea o comunque non formalizzata, la composizione di tale associazione deve risultare da apposito atto costitutivo sottoscritto da tutti i componenti:
 - a) all'atto di affidamento dell'incarico in caso di affidamento fiduciario;
 - b) all'atto della presentazione della domanda o dei *curricula* in caso di affidamento sulla base di procedure comparative con margini di discrezionalità e comunque non riconducibili a gare o concorsi;
 - c) all'atto della presentazione dell'offerta o del progetto rispettivamente in caso di procedura ristretta, appalto di servizi tecnico esperito con qualsiasi procedura o procedura negoziata preceduta da gara informale.
4. Tale atto costitutivo deve contenere le seguenti indicazioni:
 - a) l'individuazione del professionista capogruppo, anche agli effetti del comma 2, ultimo periodo;
 - b) le competenze dei singoli associati e le parti di prestazioni che saranno svolte da ciascuno;
5. Tali associazioni si definiscono orizzontali qualora tutti i professionisti abbiano le medesime competenze e si ripartiscano le prestazioni in modo sostanzialmente uniforme sotto il profilo della qualità; si definiscono verticali qualora uno o più professionisti abbiano competenze limitate ad

alcuni segmenti della prestazione le prestazioni stesse siano distribuite in funzione delle predette competenze, quali ad esempio le prestazioni geologiche espletate da un geologo o le prestazioni di calcolo impiantistico, ovvero qualora, anche nell'identità delle competenze, le prestazioni siano distribuite per segmenti precisi e separabili, quali il calcolo strutturale, la contabilità dei lavori o le prestazioni catastali. Una associazione può essere contemporaneamente in parte orizzontale e in parte verticale e può essere costituita, oltre che da singoli professionisti, anche da associazioni o società professionali già formalmente costituite ai sensi del comma 2.

6. L'associazione non può comunque mutare la propria composizione dopo l'affidamento dell'incarico, salvo i casi di morte, fallimento, perdita dei requisiti, interdizione, inabilitazione, sospensione o radiazione dall'albo professionale, cessazione dell'attività o altro impedimento irrimediabile in capo ad uno degli associati diversi dal capogruppo. Qualora tali eventi si verificano per il capogruppo l'Amministrazione può recedere dal contratto. Qualora si verificano tali eventi l'associazione può chiedere che un nuovo professionista subentri a quello venuto meno e l'Amministrazione ha facoltà di proseguire il contratto con l'associazione così integrata.
7. Al capogruppo spetta la rappresentanza dei professionisti nei riguardi dell'Amministrazione per tutti gli atti dipendenti dal contratto, compresa la riscossione dei pagamenti, fino all'estinzione del rapporto nonché il coordinamento dell'attività di tutti i professionisti; ferma restando la responsabilità in solido tra tutti i professionisti in caso di associazione di tipo orizzontale e la responsabilità in solido del capogruppo ma limitata ai singoli settori di propria competenza per i professionisti mandanti in un'associazione di tipo verticale.

1. PROGETTAZIONE

1.0. DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI PROGETTAZIONE.

Art. 1.0.1. Criteri generali di progettazione.

1. Tutti gli elaborati, a qualsiasi livello di progettazione si riferiscano, devono essere forniti all'amministrazione anche su supporto informatico (formato modificabile e non modificabile). Qualora parte dell'attività di progettazione sia affidata a soggetti esterni, il computo metrico estimativo dovrà essere redatto utilizzando l'elenco prezzi indicato dall'Amministrazione all'art. 1.0.3 punto 1, ed in caso di nuovi prezzi, gli stessi dovranno essere definiti secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia, nonché secondo la modulistica all'uopo predisposta e fornita dall'amministrazione comunale.
Il Computo metrico estimativo dovrà essere suddiviso e riepilogato per singole lavorazioni omogenee previste dal listino (definite in accordo tra i soggetti incaricati della progettazione) e ogni singolo totale dovrà ulteriormente essere suddiviso rispettivamente in:
 - a) - importo lavori (solo parte soggetta ribasso);
 - b) - importo per il costo della mano d'opera (parte non soggetta a ribasso);Gli importi relativi alla quota di O.S. "diretti", di cui art. 32 comma 4 lett o) del D.P.R. n. 207/2010, in quanto rientrante fra le spese generali dell'impresa, dovrà rientrare nella parte soggetta a ribasso di cui al punto a).
Dovrà inoltre essere determinata (quando non già determinata dal Listino o in caso di analisi prezzi) la percentuale di incidenza della mano d'opera.
A loro volta gli importi delle varie lavorazioni omogenee dovranno essere raggruppati secondo la specifica categoria SOA di appartenenza.
2. E' vietato introdurre nei progetti prescrizioni che menzionino prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza oppure procedimenti particolari che abbiano l'effetto di favorire

determinate imprese o di eliminarne altre o che indichino marchi, brevetti o tipi o un'origine o una produzione determinata. E' ammessa l'indicazione specifica del prodotto o del procedimento, purché preceduta dall'espressione "tipo" ed accompagnata dall'espressione "o equivalente", allorché non sia altrimenti possibile la descrizione dell'oggetto dell'appalto mediante prescrizioni sufficientemente precise e comprensibili.

3. La prestazione progettuale, a qualunque livello della progettazione, comprende le prestazioni relative alla redazione e presentazione degli atti, elaborati e documentazioni necessari all'adozione della variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi delle vigenti disposizioni, anche regionali, in materia di varianti urbanistiche.
4. Al fine di potere effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche dell'intervento nel suo ciclo di vita utile, gli elaborati del progetto sono aggiornati in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive che si siano rese necessarie, a cura dell'appaltatore e con l'approvazione del direttore dei lavori, in modo da rendere disponibili tutte le informazioni sulle modalità di realizzazione dell'opera o del lavoro. Pertanto nel Capitolato Speciale d'Appalto, il progettista dovrà prevedere a carico dell'Appaltatore tale onere, restando in ogni caso responsabile nei confronti dell'amministrazione.

5. In conformità al Capitolato d'oneri per l'affidamento dei servizi tecnici professionali, il tecnico incaricato si impegna a:

- a) produrre quattro originali del progetto per ciascun livello progettuale -definitivo, esecutivo-, in aggiunta tre copie per ogni Ente di controllo (comprese ulteriori copie per eventuali integrazioni/revisioni richieste dagli Enti di controllo) e comunque tutte le copie necessarie (su formato cartaceo e informatico) a consentire la verifica e la validazione da parte del soggetto incaricato e del responsabile del procedimento e le eventuali ulteriori copie revisionate conseguenti alle attività di verifica; tutte le copie di cui sopra si intendono già retribuite con il compenso qui stabilito. Produrre, inoltre, un numero di copie del progetto, per ciascun livello, e di ogni altro atto connesso od allegato, a semplice richiesta dell'Amministrazione, previa la corresponsione delle spese di riproduzione; a richiesta dell'Amministrazione le ulteriori copie devono essere fornite a terzi (concorrenti alle gare, controinteressati, autorità giudiziaria, organi di vigilanza ecc.);

- b) produrre, prima del pagamento dei corrispettivi relativi ad ogni livello progettuale, un esemplare completo del progetto, su supporto magnetico in formato standardizzato modificabile tipo DXF o DWG, per gli elaborati grafici, tipo .doc o .rtf per i restanti documenti, nonché in formato .pdfA e in formato .pdfA firmato digitalmente.

Ferma restando la proprietà intellettuale di quanto progettato, a favore del tecnico incaricato, l'Amministrazione è autorizzata all'utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell'incarico.

Gli elaborati resteranno di proprietà dell'Amministrazione, la quale potrà darvi o meno esecuzione, nonché, introdurre le varianti e le aggiunte che saranno riconosciute necessarie ai fini dell'esecuzione, senza che il progettista possa sollevare eccezioni e sempre che non venga modificato sostanzialmente il progetto in parti essenziali e caratterizzanti.

6. Salvo quanto diversamente specificato nel progetto preliminare, per ciascun livello progettuale, valgono le disposizioni base contenute nel Codice appalti, nel DPR 207/2010, per quanto applicabile, nel presente capitolato d'oneri e nelle linee guida ANAC / decreti attuativi del d.lgs. n. 50 del 2016, vigenti al momento dell'esecuzione del servizio.

Art. 1.0.2 - Proprietà intellettuale e materiale degli elaborati, subentro o sostituzione dei progettisti.

1. Il progetto resta di proprietà piena e assoluta dell'Amministrazione, la quale può introdurre tutte le varianti ed aggiunte che ritenga necessarie, senza che il progettista possa sollevare eccezioni di sorta, sempre che il progetto non venga modificato in modo tale che ne risultino alterati radicalmente gli aspetti più caratteristici o snaturati i criteri informativi essenziali. Restano altresì

nella proprietà materiale e legale dell'Amministrazione gli elaborati, i documenti, gli atti, comunque formati e su qualunque supporto, prodotti dal professionista nell'ambito dell'incarico.

2. Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono di norma affidate al medesimo soggetto, salvo che in senso contrario sussistano particolari ragioni. In caso di affidamento del progetto esecutivo a professionisti diversi dai titolari del progetto definitivo, è necessario che i nuovi progettisti accettino, eventualmente indicandone le condizioni, l'attività progettuale precedentemente svolta. Tale accettazione può avvenire con semplice dichiarazione scritta o con comportamento concludente quale la sottoscrizione del contratto per l'affidamento del progetto esecutivo. Qualora non vi sia l'accettazione di cui al comma 2, ovvero le condizioni apposte siano ritenute inammissibili, eccessivamente onerose o contrarie alle finalità programmate, motivate dal responsabile del procedimento, l'incarico non può essere affidato.
3. La partecipazione alle procedure per l'affidamento dell'incarico per i progetti definitivo o definitivo ed esecutivo comporta automaticamente l'accettazione del progetto preliminare.
4. L'accettazione di cui ai commi 2 e 3 non è necessaria qualora il progetto precedente o il segmento progettuale precedente non sia stato ritenuto idoneo, irrimediabilmente insoddisfacente, non conforme alla programmazione e alle prescrizioni dell'Amministrazione, in contrasto insanabile con norme imperative o comunque aventi forza di legge ovvero affetto da carenze od omissioni gravi come definite dal Codice degli appalti, purché tali circostanze siano motivate con atto scritto da parte del responsabile del procedimento.
5. I commi 2, 3 e 4 trovano applicazione anche ai diversi segmenti progettuali parziali qualora l'incarico di progettazione sia interrotto per qualsiasi motivo e si proceda all'affidamento ad altri soggetti del proseguimento delle prestazioni di progettazione, nonché alle varianti in corso d'opera qualora siano redatte da un soggetto diverso da quello che ha redatto il progetto esecutivo.

Art. 1.0.3 - Elenco prezzi di riferimento.

1. Gli elenchi prezzi da usarsi per la redazione del computo metrico estimativo facente parte dell'opera sarà il listino dei prezzi Comune di Milano – ultima edizione;
2. In alternativa all'elenco sopraccitato, qualora il progettista ritenga necessario ricorrere ad un proprio specifico elenco prezzi di riferimento, dovrà previamente essere autorizzato dalla Stazione appaltante; nel caso di ulteriori prezzi mancanti nei suddetti listini, sarà suo onere attenersi a quanto previsto dall'art. 32 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

Art. 1.0.4 - Verifica livelli progettuali

1. Ai sensi dell'articolo 26 del Codice degli Appalti ciascun livello progettuale è sottoposto, in contraddittorio con i progettisti, a una verifica in rapporto alla tipologia, alla categoria, all'entità e all'importanza dell'intervento. Il progetto esecutivo è altresì oggetto di validazione da parte del responsabile del procedimento.
2. Le verifiche sono finalizzate ad accertare la qualità concettuale, sociale, ecologica, ambientale ed economica della soluzione progettuale prescelta e la sua conformità alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali e tecniche contenute nel progetto preliminare
3. La verifica comporta il controllo della coerenza tra la soluzione progettuale prescelta e il contesto in cui l'intervento progettato si inserisce, il controllo della coerenza tra gli elementi o componenti della soluzione progettuale prescelta e del rispetto dei criteri di progettazione indicati nel presente capitolato d'onere, la valutazione dell'efficacia della soluzione progettuale prescelta sotto il profilo della sua capacità di conseguire gli obiettivi attesi, e la valutazione dell'efficienza della soluzione progettuale prescelta intesa come

capacità di ottenere il risultato atteso minimizzando i costi di realizzazione, gestione e manutenzione.

4. Del procedimento di verifica sono redatti verbali in contraddittorio, tra il soggetto preposto alla verifica e i progettisti, e rapporti di verifica. Il rapporto conclusivo deve dare atto della conclusione del procedimento di verifica che può essere:
 - a) positiva;
 - b) positiva con prescrizioni;
 - c) negativa relativa;
 - d) negativa assoluta.
5. La conclusione positiva o positiva con prescrizioni può risultare anche da atti concludenti del responsabile del procedimento, quale l'autorizzazione o la comunicazione al progettista di procedere al successivo livello di progettazione.
6. La conclusione negativa relativa, adeguatamente motivata, comporta la necessità per il progettista di rielaborare il progetto preliminare ovvero di predisporre altre soluzioni in maggiore conformità alle indicazioni del responsabile del procedimento.
7. La conclusione negativa assoluta, adeguatamente motivata, comporta la risoluzione del contratto con il progettista ai sensi dell'articolo 2237 del codice civile

1.1. PROGETTAZIONE PRELIMINARE omissis

1.2. PROGETTAZIONE DEFINITIVA.

(per una dettagliata descrizione del contenuto minimo degli elaborati si rimanda alla sezione III – progetto definitivo del Regolamento DPR 207/2010 e linee guida ANAC / decreti attuativi del d.lgs. n. 50 del 2016, vigenti al momento dell'esecuzione del servizio).

1.2.1. Documentazione ed elaborati del progetto definitivo.

1. Il progetto definitivo è redatto sulla base delle indicazioni del progetto preliminare approvato e di quanto emerso in sede di eventuale conferenza di servizi, contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio del permesso di costruire, dell'accertamento di conformità urbanistica o di altro atto equivalente, nonché dell'acquisizione di pareri tecnici o amministrativi anche esterni agli organi della stazione appaltante.
2. Il progetto definitivo comprende:
 - a) relazione generale;
 - b) relazioni tecniche e relazioni specialistiche (le relazioni geologica e geotecnica sono ricomprese nella parte 1) *“esecuzione di verifiche tecniche per la valutazione della vulnerabilità sismica e della sicurezza degli elementi strutturali e non strutturali”* del presente incarico;
 - c) Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)
 - d) Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)
 - e) elaborati grafici;
 - f) calcoli delle strutture e degli impianti secondo quanto specificato all'articolo 28, comma 2, lettere h) ed i) del DPR 207/2010;
 - g) Relazione sismica e sulle strutture (art.26 , comma 1, d.P.R. 207/10)
 - h) Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)
 - i) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
 - l) Relazione sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie;
 - m) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
 - n) computo metrico estimativo;
 - o) quadro economico con l'indicazione dei costi della sicurezza;

1.2.2. Relazioni tecniche.

1. La relazione generale di cui all'articolo 1.2.1, lettera a), fornisce i chiarimenti atti a dimostrare la rispondenza del progetto alle finalità dell'intervento, il rispetto del prescritto livello qualitativo, dei conseguenti costi e dei benefici attesi.
2. In particolare la relazione:
 - a) descrive i criteri utilizzati per le scelte progettuali, le caratteristiche prestazionali e descrittive dei materiali scelti, i criteri di progettazione delle strutture e degli impianti, in particolare per quanto riguarda la sicurezza, la funzionalità e l'economia di gestione;
 - b) riferisce in merito a tutti gli aspetti riguardanti la geologia, il paesaggio, l'ambiente e gli immobili di interesse storico, artistico e archeologico che sono stati esaminati e risolti in sede di progettazione attraverso i risultati di apposite indagini e studi specialistici;
 - c) indica le eventuali cave e discariche da utilizzare per la realizzazione dell'intervento con la specificazione dell'avvenuta autorizzazione;
 - d) indica le soluzioni adottate per il superamento delle barriere architettoniche;
 - e) riferisce in merito all'idoneità delle reti esterne dei servizi atti a soddisfare le esigenze connesse all'esercizio dell'intervento da realizzare ed in merito alla verifica sulle interferenze delle reti aeree e sotterranee con i nuovi manufatti;
 - f) contiene le motivazioni che hanno indotto il progettista ad apportare variazioni alle indicazioni contenute nel progetto preliminare;
 - g) riferisce in merito alle eventuali opere di abbellimento artistico o di valorizzazione architettonica, ove queste siano prescritte dalla legge n. 717 del 1949, come integrata dalla legge n. 352 del 1997;
 - h) riferisce in merito al tempo necessario per la redazione del progetto esecutivo aggiornando, se del caso, quello indicato nel cronoprogramma presentato all'atto dell'offerta;
3. La relazione geologica comprende, sulla base di specifiche indagini geologiche, l'identificazione delle formazioni presenti nel sito, lo studio dei tipi litologici, della struttura e dei caratteri fisici del sottosuolo, definisce il modello geologico-tecnico del sottosuolo, illustra e caratterizza gli aspetti stratigrafici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici, litotecnici e fisici nonché il conseguente livello di pericolosità geologica e il comportamento in assenza e in presenza delle opere previste, definisce la categoria di sottosuolo e condizioni topografiche ai fini della definizione dell'azione sismica di progetto (ricompresa nella parte 1 dell'incarico).
4. La relazione geotecnica definisce, alla luce di specifiche indagini geotecniche, il comportamento meccanico del volume di terreno influenzato, direttamente o indirettamente, dalla costruzione del manufatto e che a sua volta influenzerà il comportamento del manufatto stesso. Illustra inoltre i calcoli geotecnici per gli aspetti che si riferiscono al rapporto del manufatto con il terreno. (ricompresa nella parte 1 dell'incarico).
6. omissis.
7. Ove la progettazione implichi la soluzione di questioni specialistiche, queste formano oggetto di apposite relazioni che definiscono le problematiche e indicano le soluzioni da adottare in sede di progettazione esecutiva.
8. La relazione specialistica delle strutture portanti dovrà riguardare la descrizione tipologica ed i calcoli di verifica, ai sensi delle vigenti normative in materia.

1.2.3. omissis Studio di impatto ambientale e studio di fattibilità ambientale

1.2.4. Elaborati grafici del progetto definitivo.

1. Gli elaborati grafici descrivono le caratteristiche dell'intervento da realizzare; essi individuano le caratteristiche delle fondazioni e sono redatti nelle opportune scale in relazione al tipo di opera o di lavoro da realizzare.
2. Per ogni intervento, indipendentemente dalla tipologia e categoria, gli elaborati grafici del progetto definitivo comprendono la rappresentazione delle opere e dei lavori necessari ad evitare effetti negativi sull'ambiente, sul paesaggio e sul patrimonio storico, artistico e archeologico in relazione all'attività di cantiere, comprendendo:
 - a) uno studio della viabilità di accesso ai cantieri, ed eventualmente la progettazione di quella provvisoria, in modo che siano contenuti l'interferenza con il traffico locale e il pericolo per le persone e per l'ambiente;
 - b) l'indicazione degli accorgimenti atti a evitare inquinamenti del suolo, acustici, idrici e atmosferici;
 - c) la localizzazione delle cave eventualmente necessarie e la valutazione del tipo e della quantità di materiali da prelevare, nonché delle esigenze di eventuale ripristino ambientale finale;

1.2.5. Calcoli delle strutture e degli impianti e disciplinare descrittivo e prestazionale.

1. I calcoli delle strutture e degli impianti devono consentirne il dimensionamento e, per quanto riguarda le reti e le apparecchiature degli impianti, anche la specificazione delle caratteristiche. I calcoli degli impianti devono permettere, altresì, la definizione degli eventuali volumi tecnici necessari al loro alloggiamento.
2. Il disciplinare descrittivo e prestazionale precisa, sulla base delle specifiche tecniche, tutti i contenuti prestazionali tecnici degli elementi previsti nel progetto; esso contiene, inoltre, la descrizione, anche sotto il profilo estetico, delle caratteristiche, della forma e delle principali dimensioni dell'intervento, dei materiali e di componenti previsti nel progetto.

1.2.6. Piano particellare di esproprio. Omissis

1.2.8. Quadro economico

1. Nel quadro economico, redatto secondo modello della Stazione appaltante, confluiscono tutti i dati economici previsti dal progetto, come indicato dall'art. 16 del DPR 207/2010.

1.2.9 omissis

1.2.10 omissis

1.2.11. omissis

1.2.12. Acquisizione dei pareri e approvazione dei progetti - Conferenza di servizi.

1. La prestazione progettuale relativa al progetto definitivo comprende tutti gli adempimenti tecnici, con la formazione di relazioni, elaborati, rappresentazioni, illustrazioni e ogni altro atto necessario, ancorché non specificato in precedenza, necessari all'acquisizione dei pareri, delle autorizzazioni, dei nulla osta, dei certificati, delle attestazioni e di ogni altro atto di assenso, comunque denominato, ovvero di deposito di denunce di inizio attività o altri adempimenti simili, anche presso amministrazione ed enti diversi, in particolare per il conseguimento, ove necessari o prescritti dall'ordinamento dei seguenti Enti:

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio di Milano
Palazzo Arese Litta
Corso Magenta, 24
20123 MILANO

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia
Via Edmondo De Amicis, 11
20123 MILANO

COMUNE DI LECCO (ai fini dell'autorizzazione paesaggistica)
Area 7 - Edilizia Privata
piazza Diaz, 1
23900 Lecco

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI LECCO
Via Amendola Giovanni, 2
23900 Lecco

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE (ATS) DELLA BRIANZA
Viale Elvezia 2
20900 Monza
Sede Territoriale di Lecco: C.so C. Alberto, 120 – 23900 Lecco

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria
ROMA

Il progettista dovrà verificare e, se necessario, integrare il predetto elenco degli Enti di controllo interessati ed espletare, con oneri già ricompresi nell'incarico, le attività progettuali e tecnico-amministrative connesse per acquisire i relativi necessari nulla osta/autorizzazioni/pareri.

2. La prestazione progettuale comprende altresì tutti gli adempimenti di cui al comma 1, eventualmente necessari o prescritti per la valutazione e l'approvazione del progetto in ambito di conferenza di servizi, nonché la partecipazione personale o tramite propri associati alla stessa conferenza di servizi, qualora a tali conferenze sia stato convocato il progettista.
3. Nel progetto definitivo sono comprese le prestazioni relative alla redazione e presentazione di una relazione che attesti la conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonché l'esistenza dei nulla osta di conformità alle norme di sicurezza, sanitarie, ambientali e paesistiche.
4. E' a carico del progettista incaricato, oltre alla corretta composizione delle pratiche da trasmettere ai vari Enti di pertinenza, e pertanto la produzione senza alcun onere aggiuntivo del numero di copie necessarie, anche la redazione delle formali richieste di esami e/o autorizzazioni necessari all'inoltro della pratica. La richiesta di esame una volta completa dei necessari elaborati verrà sottoposta alla firma del Dirigente/Responsabile del procedimento. Si intendono inoltre compresi la compilazione di bollettini postali/vaglia necessari, il cui importo resterà a carico dell'Amministrazione.
5. Il progetto definitivo, nella sua revisione finale, a seguito di recepimento delle eventuali prescrizioni degli Enti di controllo, dovrà essere presentato all'amministrazione entro il termine previsto nel disciplinare di incarico, munito di tutti i pareri, visti e nulla osta necessari.
6. Qualora richiesto dagli Enti di controllo, dovrà essere acquisito il relativo parere, nulla osta,

autorizzazione, etc.. anche sul successivo livello progettuale esecutivo, intendendosi compresi gli oneri relativi alla predisposizione dei relativi elaborati progettuali necessari, nel numero di copie richiesto.

1.3. PROGETTAZIONE ESECUTIVA.

1.3.1. Documentazione ed elaborati del progetto esecutivo

(per una dettagliata descrizione del contenuto minimo degli elaborati si rimanda alla sezione IV – progetto esecutivo del Regolamento DPR 207/2010 e linee guida ANAC / decreti attuativi del d.lgs. n. 50 del 2016, vigenti al momento dell'esecuzione del servizio).

1. Il progetto esecutivo comprende:

- Relazione generale (con riferimento ai pareri/nulla osta/autorizzazioni positivi ottenuti dagli Enti) e quadro economico.
- Cronoprogramma
- Computo metrico estimativo
- Elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi
- schema di contratto e capitolato speciale d'appalto (contenuti minimi come da modello fornito dalla Stazione appaltante)
- quadro incidenza della manodopera (comprensivo della determinazione del costo del personale non soggetto a ribasso)
- piano di sicurezza e coordinamento e fascicolo tecnico di cui al D.Lgs. 81/08;
- piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;

- Progetto esecutivo architettonico (comprensivo di):
 - relazione specialistica e capitolato prestazionale delle opere previste e dei materiali impiegati
 - disegni esecutivi architettonici,
 - particolari costruttivi

- Progetto esecutivo opere strutturali (comprensivo di):
 - relazione specialistica e capitolato prestazionale delle opere previste e dei materiali impiegati
 - relazione di calcolo delle strutture
 - disegni esecutivi delle strutture
 - particolari costruttivi

- Progetto esecutivo opere impiantistiche (comprensivo di):
 - relazione specialistica e capitolato prestazionale delle opere previste e dei materiali impiegati
 - relazione di calcolo degli impianti
 - disegni esecutivi degli impianti
 - particolari costruttivi

2. E' vietato prevedere negli atti progettuali che uno o più d'uno degli adempimenti di cui al comma 1, con particolare riguardo ai particolari costruttivi, ai calcoli strutturali o impiantistici, siano a carico dell'appaltatore ovvero siano da definire in corso d'opera.

3. La qualità della documentazione e degli elaborati deve essere tale da non rendere necessari interventi successivi di adeguamento.

1.3.2. Cronoprogramma.

1. Il progetto esecutivo è corredato dal cronoprogramma delle lavorazioni, decorrente dalla data della consegna.
2. Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'impresa, resta fermo lo

sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma.

3. Dovrà essere prodotto un prospetto idoneo "Date/importi" che permetta, in conformità alle prescrizioni del capitolato speciale, la gestione delle eventuali penali in corso d'opera, nel caso di ritardi nell'avanzamento dei lavori.
5. Dovrà prevedere la compatibilità delle lavorazioni/fasi lavorative con gli ambienti circostanti prevedendo tutti gli oneri conseguenti a garantire la continuità dei servizi, il perfetto funzionamento degli impianti (sia esistenti che eventualmente da realizzare, anche di carattere provvisorio), l'esecuzione dei lavori rumorosi o comunque non ritenuti compatibili con la specifica attività, in orari e/o giorni (eventualmente anche festivi e/o in orari serali) ritenuti idonei, i traslochi nei modi e nei tempi richiesti, sia di utenze, che di arredi, che di materiale cartaceo, ecc. e, in particolare, dovrà tenere conto delle limitazioni d'orario legati alle ragioni di sicurezza correlate.

1.3.3. Elenco dei prezzi unitari, computo metrico, computo metrico-estimativo.

1. Il progetto esecutivo comprende un elenco dei prezzi unitari (vedi art. 1.0.3.) eventualmente coincidente con l'elenco dei prezzi unitari predisposto in sede di progettazione definitiva. L'elenco dei prezzi unitari è redatto con un numero d'ordine, un codice univoco di tipo alfanumerico, una descrizione dettagliata e completa di ciascuna lavorazione con indicati gli elementi che la compongono e ne sono pertanto compresi, gli elementi che ne sono esclusi in quanto valutati con altri prezzi unitari, nonché la relativa unità di misura, con i seguenti criteri:
 - a) le unità di misura ammesse sono i m³ (metri cubi), m² (metri quadrati), m (metri o metri lineari), kg (chilogrammi), l (litri), n° (numero o cadauno);
 - b) limitatamente ai lavori in economia sono ammessi prezzi unitari riferiti a h (ora), g (giorno), m (mese), nonché, per noleggi e trasporti, combinazioni tra le prime unità di misura e i riferimenti in economia (esempi: m²x g = metro quadrato per giorno, per il noleggio dei ponteggi o kg x km = chilogrammo per chilometro per il trasporto di materiale a discarica);
 - c) limitatamente a lavorazioni complesse non altrimenti individuabili, possono essere individuate unità di misura diverse da quelle prescritte, purché riconosciute e normalizzate a livello europeo ovvero una combinazione tra le diverse unità di misura;
 - d) per i lavori da appaltare con il criterio dell'offerta di prezzi unitari non possono altresì essere utilizzate, quali unità di misura, forme in percentuale;
 - e) sono utilizzati i prezzi unitari adottati in sede di progettazione definitiva, integrati/aggiornati, ove necessario, da nuovi prezzi redatti con le medesime modalità;
 - f) sono vietati l'utilizzo, la previsione o l'inclusione nell'elenco dei prezzi unitari di lavorazioni elementari solo eventuali o delle quali non sia prevista l'esecuzione o, comunque, non sia prevista una reale consistenza all'interno del computo metrico e del computo metrico-estimativo.
2. Il computo metrico è redatto mediante l'indicazione delle singole lavorazioni elementari, così come definite nell'elenco dei prezzi unitari, con la descrizione in dettaglio delle singole misurazioni o altro sistema analitico di computo delle relative quantità, con i seguenti criteri:
 - a) ogni lavorazione elementare è contraddistinta da un numero d'ordine e da un codice coerente con quello dell'elenco dei prezzi unitari, che ne consenta il rinvio senza possibilità di errore o equivoco;
 - b) le lavorazioni elementari possono essere indicate con una descrizione sintetica, ancorché univoca, ricavata dalla descrizione dettagliata di cui all'elenco dei prezzi unitari;
 - c) l'unità di misura deve essere la medesima prevista nell'elenco dei prezzi unitari;
 - d) all'interno di ogni singola voce sono indicate, anche in modo descrittivo, le parti omogenee nelle quali il lavoro può essere frazionato, in modo da individuare agevolmente a quale parte di lavoro si riferisce ogni singola lavorazione.
3. Il computo metrico-estimativo è redatto con gli stessi criteri previsti per il computo metrico, moltiplicando le singole quantità per i prezzi unitari previsti dal relativo elenco, con le seguenti

ulteriori prescrizioni:

- a) sono redatti, nella parte finale del computo metrico-estimativo, dei quadri riepilogativi dei costi delle varie lavorazioni correttamente suddivisi in relazione:
 - 1) alle diverse categorie dei lavori di cui all'allegato A al regolamento sulla qualificazione;
 - 2) ai gruppi omogenei di lavorazioni da esporre nel capitolato speciale;
 - 3) alle diverse parti funzionali nelle quali sia stato eventualmente prevista la suddivisione dell'intervento;
- b) qualora siano previsti sistemi o sub-sistemi di impianti tecnologici, ferma restando la necessità di una sola descrizione dettagliata per voci elementari all'interno del computo metrico e del computo metrico-estimativo, essi devono essere riepilogati ciascuno in un'unica voce omogenea con la relativa unità di misura.
- c) qualora il lavoro sia previsto in parti funzionali o sia prevista una contabilità separata per parti ben individuate, il computo metrico-estimativo è redatto distintamente per tali parti.

1.4. ELENCAZIONE DELLE PRESTAZIONI ACCESSORIE.

Le prestazioni accessorie ricomprese nella parte progettuale dell'incarico sono le seguenti, oltre al coordinamento della sicurezza:

- richiesta pareri agli Enti, partecipazione agli incontri con i relativi Enti, elaborati ed istruzione dell'eventuale conferenza di servizi;

2. DIREZIONE DEI LAVORI E PRESTAZIONI ACCESSORIE omissis

3. COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA NEL CANTIERE.

3.1. COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE

3.1.1. Le prestazioni.

1. Le prestazioni da eseguirsi da parte del coordinatore in fase di progettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 91 del decreto n.81/2008, oltre a quanto previsto dal predetto decreto 81/2008, consistono in:
 - a)-redazione del piano di sicurezza e coordinamento;
 - b)-predisposizione del fascicolo;
 - c)-assicurazione, di concerto con il progettista, del coordinamento, della coerenza e della piena compatibilità tra le previsioni e i contenuti degli atti di cui alle lettere a) e b) e le previsioni e i contenuti del progetto.

3.1.2. Piano di sicurezza e coordinamento.

1. Il piano è un documento complementare al progetto esecutivo che prevede l'organizzazione delle lavorazioni in modo da prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. La redazione del piano comporta, con riferimento alle varie tipologie di lavorazioni, l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi intrinseci al particolare procedimento di lavorazione connessi a congestione di aree di lavorazioni e dipendenti da sovrapposizione di fasi di lavorazioni, le conseguenti procedure esecutive, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e

la tutela della salute dei lavoratori nonché la stima dei relativi costi. Il piano contiene in particolare le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea o successiva delle varie imprese ovvero dei lavoratori autonomi ed è redatto anche al fine di prevedere, quando ciò risulti necessario, l'utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva.

2. Il piano è costituito da una relazione tecnica contenente le coordinate e la descrizione dell'intervento e delle fasi del procedimento attuativo, l'individuazione delle caratteristiche delle attività lavorative con la specificazione di quelle critiche, la stima della durata delle lavorazioni, e da una relazione contenente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi in rapporto alla morfologia del sito, alla pianificazione e programmazione delle lavorazioni, alla presenza contemporanea di più soggetti prestatori d'opera, all'utilizzo di sostanze pericolose e ad ogni altro elemento utile a valutare oggettivamente i rischi per i lavoratori. Il piano comprende le prescrizioni operative atte a garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e per la tutela della salute dei lavoratori e da tutte le informazioni relative alla gestione del cantiere.
3. Il piano è integrato da un cronoprogramma relativo ai tempi di esecuzione delle singole lavorazioni e del tempo utile totale per la conclusione dei lavori.
4. Nella redazione del piano e nell'individuazione dei suoi contenuti il coordinatore osserva le prescrizioni dettate dall'allegato XV – “contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili” del decreto n.81/2008 e, più in generale, la normativa vigente, circolari, linee guida ASL, INAIL, etc.. in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro.
5. Il piano è completato da schemi grafici che rendano esplicite le misure di sicurezza previste. Tra gli schemi grafici devono risultare con un buon grado di precisione la sistemazione logistica del cantiere e, in particolare, gli elementi di cui al comma 6 che siano rappresentabili graficamente.
6. Il piano tiene conto di eventuali utenti o altri fruitori del sito oggetto dell'intervento, qualora lo stesso sito sia in qualche modo, in tutto o in parte, aperto all'uso e agibile da parte di questi. In tal caso il piano prevede tutte le misure cautelari e di tutela necessarie o anche solo opportune a garantire l'incolumità degli utenti o degli altri fruitori, anche mediante compartimentazione del cantiere, esecuzione di percorsi protetti provvisori, rotazione cronologica delle varie sezioni nei quali il lavoro e il relativo cantiere deve o può essere suddiviso.

3.1.3. I costi per l'attuazione del piano di sicurezza.

1. I costi per la sicurezza (O.S.S.), che si identificano negli oneri per l'attuazione delle misure previste dal piano, sono inequivocabilmente evidenziati nel piano stesso in modo da essere esposti come costo non soggetto al ribasso o non oggetto di offerta in caso di offerta a prezzi unitari, in sede di gara, ai sensi del Codice degli appalti e dell'articolo 100, comma 1, del decreto n.81/2008. I costi per la sicurezza concernono esclusivamente gli adempimenti, gli apprestamenti e le misure proposte nel piano.
2. La stima degli O.S.S. deve essere congrua, analitica, per voci singole, a corpo o a misura, individuata mediante computo metrico estimativo, che individui quantitativamente, gli adempimenti, gli apprestamenti e le misure proposte, sulla base di listini vigenti nell'area interessata e, per le voci mancanti, ricavati mediante regolari analisi prezzi.
3. Gli O.S.D. invece vengono individuati dal progettista in sede di computo metrico estimativo.

3.1.4. Il fascicolo informativo.

1. Nella predisposizione del fascicolo e nell'individuazione dei suoi contenuti il coordinatore tiene conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento U.E. 260/5/93, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, del decreto n.81/2008; egli inoltre tiene presente che il fascicolo è preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera e osserva, se disponibili, le prescrizioni regolamentari ovvero le prescrizioni dettate con altro atto

amministrativo ai sensi dell'articolo 91, comma 2, del decreto n.81/2008.

2. Nella redazione e formazione del fascicolo il coordinatore ne garantisce la coerenza con il piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti. Qualora il progettista sia un soggetto diverso dal coordinatore, egli cura i rapporti con quest'ultimo per garantire lo stesso risultato.

3.1.5. Coerenza tra gli atti relativi alla sicurezza ed il progetto.

1. Il coordinatore deve assicurare che il tempo utile per l'esecuzione dei lavori e il cronoprogramma integranti il piano siano coerenti e compatibili con il tempo utile e il cronoprogramma integranti il capitolato speciale o, preferibilmente, che coincidano.
2. Nella redazione e formazione del fascicolo il coordinatore ne garantisce la coerenza con il piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti.
3. Il coordinatore deve assicurarsi che gli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza siano inseriti nel quadro economico del progetto dei lavori da appaltare, separatamente dai lavori a base d'asta soggetti a ribasso o ad offerta.
4. Qualora il coordinatore sia un soggetto diverso dal progettista, egli cura i rapporti con quest'ultimo per garantire gli stessi risultati previsti dai commi 1, 2 e 3. In caso di mancato accordo sugli elementi comuni o da rendere coerenti, il coordinatore espone i dissensi al responsabile del procedimento il quale, sentita l'altra parte, decide in merito. Le decisioni del responsabile del procedimento non possono essere disapplicate.

3.1.6. Altri obblighi del coordinatore per la progettazione.

1. Il coordinatore fornisce alla stazione appaltante, nell'ambito dell'incarico e senza ulteriori compensi, quattro copie del piano e del fascicolo. Fornisce altresì un'ulteriore copia su supporto informatico (modificabile e non modificabile in formato .pdfA e in formato .pdfA firmato digitalmente).

3.2. COORDINAMENTO IN FASE DI ESECUZIONE.

3.2.1. Le prestazioni.

1. Le prestazioni da eseguirsi da parte del coordinatore in fase di esecuzione dell'opera, ai sensi del decreto 81, oltre a quanto previsto dallo stesso, consistono in:
 - a) verifica dell'applicazione del piano, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi;
 - b) verificare l'idoneità del piano operativo, sia all'inizio dei lavori che nel corso degli stessi;
 - c) organizzazione tra i datori di lavoro, compresi i lavoratori autonomi, la loro reciproca informazione;
 - d) verifica dell'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali per quanto di competenza;
 - e) segnalazione, al responsabile del procedimento, delle inosservanze alle disposizioni normative e alle prescrizioni del piano con proposta di sospensione dei lavori, allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o risoluzione del contratto e adempimenti conseguenti in caso di inattività da parte del responsabile del procedimento;
 - f) sospensione, in caso di pericolo grave e imminente direttamente riscontrato, di singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
2. Il coordinatore si accerta presso il responsabile del procedimento che sia avvenuta la trasmissione all'organo di controllo della notifica preliminare, e ne acquisisce copia completa degli estremi della predetta trasmissione.

3.2.2. Adempimenti preventivi alla stipulazione del contratto o, se anteriore, all'inizio dei lavori.

1. Qualora il coordinatore per l'esecuzione sia un soggetto diverso dal coordinatore per la progettazione, prima dell'inizio delle procedure di affidamento, egli deve esprimersi sulla congruità e adeguatezza del piano. Qualora riscontri necessità di adeguamenti o modifiche deve comunicare immediatamente al responsabile del procedimento le proprie proposte, corredate, se necessario, dalle eventuali integrazioni economiche dei costi per la loro attuazione. Qualora egli non si esprima nel termine sopra indicato, il piano si intende condiviso senza riserve sotto tutti gli aspetti, ivi compresi quello della responsabilità. Il termine decorre dalla data di messa a disposizione del piano, se questo, per qualunque ragione, non sia disponibile al momento della nomina.
2. In occasione dell'incontro preliminare alla consegna dei lavori viene consegnato all'impresa esecutrice il progetto esecutivo, compreso il piano di sicurezza e coordinamento; nel contempo il coordinatore invita l'impresa esecutrice a presentare eventuali proposte integrative:
 - a) che essa ritenga possano meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza;
 - b) per adeguare i contenuti del piano alle proprie tecnologie;
 - c) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso;
3. Entro 10 giorni dalla presentazione, da parte dell'impresa, delle eventuali proposte integrative il coordinatore si esprime in forma scritta circa:
 - a) l'ammissibilità e, quindi, l'idoneità e l'accogliibilità, anche parziale, delle proposte formulate dalle imprese esecutrici e dirette a migliorare la sicurezza in cantiere;
 - b) l'idoneità del piano operativo, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano, assicurandone la coerenza con quest'ultimo.
4. In nessun caso le proposte di cui al comma 2, lettere a) e b), anche se accolte, possono comportare modifiche o adeguamenti dei prezzi di aggiudicazione o degli oneri per l'attuazione del piano come già determinati.
5. Qualora l'accoglimento delle proposte di cui al comma 2, lettera c), comporti un incremento dei costi, il coordinatore ne dà immediatamente notizia al responsabile del procedimento, motivando adeguatamente sulle circostanze e le cause della loro mancata previsione in sede di redazione del piano. L'eventuale rifiuto motivato del responsabile del procedimento all'adeguamento parziale o totale dei costi e, in ogni caso, la soluzione imposta circa le proposte di modifica del piano, devono risultare da atto scritto che il coordinatore trasmette all'impresa e conserva unitamente al piano.
6. In ogni caso sulle proposte di cui al comma 2, il coordinatore si pronuncia motivatamente entro i successivi 10 giorni e, per quelle di cui al comma 5, sollecita il responsabile del procedimento alla pronuncia entro lo stesso termine.
7. Qualora le proposte dell'impresa non siano accolte, il relativo diniego, adeguatamente motivato, è trasmesso immediatamente al responsabile del procedimento e all'impresa stessa; nel caso di accoglimento, totale o parziale, delle proposte, il piano di sicurezza è immediatamente adeguato e ritrasmesso al responsabile del procedimento e all'impresa.
8. Qualora il coordinatore non si pronunci nel termine previsto, ovvero nel maggior termine che il responsabile del procedimento gli conceda con apposito provvedimento, le proposte si intendono accolte e nel caso di cui al comma 5, i relativi maggiori costi sono imputati al coordinatore, con rivalsa in primo luogo sui corrispettivi previsti a suo favore per le prestazioni di coordinamento e, in caso di insufficienza, sull'assicurazione stipulata dallo stesso a favore dell'amministrazione committente.

3.2.3. Adempimenti nel corso dei lavori.

1. Il coordinatore deve:

- a) verificare l'applicazione, con opportune azioni di coordinamento e controllo, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni pertinenti a ciascuno di loro contenute nel piano e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
 - b) verificare la costanza nel tempo dell'idoneità del piano, del fascicolo e del piano operativo; adeguare il piano e il fascicolo in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi;
 - c) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione e il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
 - d) verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
 - e) segnalare al responsabile del procedimento, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle prescrizioni del piano e alle disposizioni in materia di obblighi dei lavoratori autonomi, di misure generali di tutela e di obblighi dei datori di lavoro, previste dal decreto sicurezza; proporre al responsabile del procedimento la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto.
 - f) sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
2. Qualora il responsabile del procedimento non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione di cui al comma 1, lettera e), senza fornirne idonea motivazione, il coordinatore provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla Azienda sanitaria locale territorialmente competente e alla Direzione provinciale del lavoro.
 3. Per l'individuazione delle inosservanze da ritenersi gravi di cui al comma 1, lettera e), il coordinatore deve fare riferimento alla propria discrezionalità tecnica, assumendosene le responsabilità, con adeguata motivazione; in ogni caso costituiscono inosservanze ai sensi della disposizione citata, quelle la cui violazione è punita con la sanzione dell'arresto nonché la violazione dell'ordine di sospensione di cui al comma 4.
 4. Per la sospensione delle singole lavorazioni di cui al comma 1, lettera f), il coordinatore può provvedere verbalmente, con immediata comunicazione al responsabile del procedimento. La sospensione è confermata per iscritto all'impresa o al lavoratore autonomo interessati, nonché al responsabile del procedimento, entro i tre giorni successivi, accompagnata da adeguata motivazione.
 4. Qualora prima dell'assunzione del provvedimento di sospensione, di allontanamento o di risoluzione di cui al comma 1, lettera e), ovvero alla conferma della sospensione delle singole lavorazioni di cui al comma 1, lettera f), vengano meno le cause che hanno determinato i relativi provvedimenti, il procedimento è estinto.
 5. Il coordinatore accede e presenzia nel cantiere ogni volta che lo ritenga necessario e comunque nella misura occorrente secondo il proprio apprezzamento e coerente con l'entità e la complessità del cantiere oltre che con le singole fasi di lavoro. Per parte delle prestazioni, che non richiedano obbligatoriamente la sua specifica opera intellettuale ovvero la sua preparazione tecnica e professionale e che possono prescindere da apprezzamenti o valutazioni attinenti la discrezionalità tecnica specialistica, egli può avvalersi di propri collaboratori o delegati; in ogni caso l'attività dei suddetti collaboratori o delegati avviene sotto la stretta e personale responsabilità del coordinatore che ne risponde sotto ogni profilo e senza alcuna riserva.
 6. Il coordinatore è obbligato ad effettuare regolari uscite di cantiere, nella frequenza minima di n. 4 mensili con frequenza settimanale (di cui almeno due devono essere effettuata dal titolare dell'incarico) e comunque ogni qualvolta le esigenze del cantiere lo richiedano.
Il coordinatore incaricato trasmette, per ogni visita di cantiere effettuata, un verbale redatto secondo modello predefinito che dovrà essere spedito all'Ufficio del RUP a mezzo mail e PEC,

entro cinque giorni dalla data della visita.

Qualora non fosse rispettata la suddetta frequenza minima stabilita e/o qualora non fossero trasmessi i relativi verbali nei termini prescritti, si adotteranno le sanzioni pecuniarie previste dal disciplinare d'incarico.

I sostituti o ausiliari, dei quali il coordinatore si avvalga ai sensi dell'art.2232 del Codice Civile, devono prestare la propria opera nell'ambito di un rapporto di collaborazione stabile con il soggetto professionale affidatario dell'incarico.

7. Il responsabile del procedimento può, in ogni momento, chiedere al coordinatore la sostituzione o l'allontanamento immediato dei predetti collaboratori o delegati, senza obbligo di motivazione, così come può richiedere al coordinatore una diversa frequenza o una diversa cadenza della presenza nel cantiere ovvero l'immediato accesso al cantiere stesso.
8. La mancata formulazione delle richieste di cui al comma 7, così come la mancata formulazione di integrazioni o modifiche alle prestazioni del coordinatore, non comporta acquiescenza, da parte del responsabile del procedimento, alle scelte del coordinatore medesimo.
9. E' compresa nell'incarico l'assistenza al responsabile del procedimento in materia di sicurezza e salute nel cantiere. E' altresì compresa l'emissione di pareri, anche con redazione di relazioni motivate, per la soluzione bonaria delle vertenze e delle riserve dell'impresa di cui all'articolo 240 del Codice degli appalti, ove causate in tutto o in parte da controversie circa le misure di sicurezza o gli oneri per l'attuazione del piano.
10. Le proposte di cui all'articolo 3.2.2., comma 2, possono essere presentate al coordinatore anche nel corso dei lavori, purché prima dell'esecuzione delle lavorazioni alle quali si riferiscono; ad esse si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 4 dello stesso articolo.
11. Il coordinatore svolge l'incarico in conformità alle normative che sono successivamente emanate e la cui applicazione sia obbligatoria o anche solo opportuna al fine della migliore tutela della sicurezza dei lavoratori.
12. Il coordinatore è obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta del responsabile del procedimento.

3.2.4. Adempimenti connessi all'ultimazione dei lavori.

1. A lavori ultimati il coordinatore produce i documenti aggiornati relativi all'opera eseguita con la versione definitiva del fascicolo, con particolare riguardo alle indicazioni necessarie a reperire in sito le reti tecnologiche e le relative apparecchiature che siano a loro volta state oggetto, direttamente o indirettamente, dell'intervento.
2. Il coordinatore redige altresì una relazione, da trasmettere al responsabile del procedimento, all'impresa esecutrice e, se nominato, al collaudatore, contenente:
 - a) un giudizio sintetico sull'operato dell'impresa in materia di sicurezza;
 - b) eventuali giudizi negativi sull'operato delle imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi in materia di sicurezza;
 - c) eventuali proposte di riduzione del corrispettivo relativo agli oneri per l'attuazione del piano, qualora vi siano stati effettivi e giustificati risparmi, purché non motivati dall'elusione o dalla riduzione delle misure di sicurezza, oggetto di perizia o altro atto giuridicamente assimilabile;
 - d) eventuali proposte di riduzione del corrispettivo relativo agli oneri per l'attuazione del piano, qualora vi siano stati ingiustificate elusioni o riduzioni delle misure di sicurezza, ancorché tali da non richiedere provvedimenti cautelari, repressivi o procedure di contenzioso;
 - e) eventuali proposte di riduzione del corrispettivo, a titolo di penale, per il mancato o tardivo adempimento di obblighi ovvero per il mancato o tardivo adempimento nell'esecuzione dei lavori, che sia dipeso dalla mancata attuazione o dall'attuazione non corretta delle misure di sicurezza;
 - f) la descrizione degli eventuali incidenti o infortuni sul lavoro e degli eventuali eventi dannosi o

colposi che siano dipesi dalla mancata attuazione o dall'attuazione non corretta delle misure di sicurezza, con l'indicazione delle relative conseguenze.

3. Prima del pagamento dei corrispettivi a saldo delle singole prestazioni, il coordinatore consegna al responsabile del procedimento due esemplari di ogni documento redatto, fatto redigere o predisposto, sia esso sotto forma di elaborato tecnico, di relazione, di schede o in qualsiasi altro formato o modalità, unitamente a una copia della stessa documentazione riportata su supporto informatico.
4. Gli adempimenti di cui al presente articolo costituiscono presupposto di legittimità per l'emissione dell'atto di liquidazione a favore del coordinatore ai sensi dell'articolo 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

CAPO 4 – PRESTAZIONI ACCESSORIE - PRATICHE CATASTALI

Art. 4.1.1. – Le prestazioni

1. Predisposizione e presentazione di tipo mappale e schede catastali dell'intera consistenza (Edificio storico -palazzo Cereghini- nuova torre uffici, parcheggio e archivi interrati, piazza), ogni onere necessario incluso, compresa eventuale mora derivante dalla presentazione delle pratiche catastali.

Lecco lì _____

Per Accettazione,

Il Tecnico incaricato
(*****)